



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Art. 1 - Il Dipartimento di Fisica

1. Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, il funzionamento e la gestione del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano. Esso applica ed integra, in conformità alle Norme Guida per la predisposizione dei Regolamenti dei Dipartimenti e delle Strutture di Raccordo, le norme contenute negli artt. 22, 36, 37, 38 e 39 dello Statuto d'Ateneo.

2. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, promuove e coordina attività di ricerca, didattiche, culturali, e di trasferimento tecnologico nel campo della Fisica, delle tecnologie relative, e in tutti i campi interdisciplinari dove le nozioni e i metodi della Fisica siano rilevanti. In tali attività, il Dipartimento, orienta la propria azione secondo gli obiettivi di massima qualità e valore scientifico dei risultati ottenuti. Il Dipartimento promuove la diffusione della cultura e dei metodi della Fisica, sia in ambito accademico, attraverso dottorati, scuole di specializzazione ed ogni altra forma di istruzione superiore, sia nei confronti di altre istituzioni, nazionali ed internazionali, interessate a questa disciplina.

3. I settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento di Fisica sono quelli appartenenti all'Area Fisica come definiti dall'Allegato B del D.M. 4 ottobre 2000.

4. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, non limitati a quelli di riferimento, anche in relazione alle funzioni didattiche da assolvere, ai sensi degli artt. 36 e 37 dello Statuto; fa parte del Dipartimento il personale amministrativo e tecnico ad esso attribuito. Per le nuove afferenze e per la mobilità inter-dipartimentale del personale docente e ricercatore si applica quanto previsto, rispettivamente, dai commi 5 e 7 dell'art. 37 dello Statuto.

5. Il Dipartimento promuove forme di aggregazione tra i suoi componenti con l'obiettivo di concorrere all'ottimizzazione della propria organizzazione interna e migliorare la propria capacità di relazionarsi verso il mondo esterno. Queste forme di aggregazione, se costituite da un congruo numero di componenti, possono costituirsi in gruppi formalmente riconosciuti secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 2 - Organi e Strutture Dipartimentali

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, la Giunta.
2. Sono Strutture del Dipartimento: le strutture di interesse generale di cui all'art. 12.



Art. 3 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività del Dipartimento. Le funzioni e le competenze del Consiglio sono quelle previste dall'art. 36 e dai commi 2,3 e 4 dell'art. 38 dello Statuto, e dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'Art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento, che costituiscono l'organico del Dipartimento; il Responsabile amministrativo e il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e delle biblioteche, eventualmente in servizio presso il Dipartimento. Fanno inoltre parte del Consiglio i rappresentanti eletti tra il personale tecnico-amministrativo (TA), nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 38 dello Statuto: la numerosità di tale rappresentanza è fissata in riferimento alla media tra il 20% del personale in servizio e il 10% dei professori e ricercatori. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti tra i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (AR) attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, tre rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, e un rappresentante eletto tra gli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento. All'atto della costituzione del dipartimento, il corso di dottorato di interesse è la Scuola di Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata; la scuola di specializzazione di interesse è la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Area Sanitaria, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica. Fanno altresì parte del Consiglio, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 38 dello Statuto, i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale in Fisica, dei quali il Dipartimento è referente principale. La rappresentanza degli studenti è eletta secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, in numero pari al 15% del totale dei componenti del Consiglio.

Tutti i membri eletti non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.

3. Per le diverse componenti del Consiglio, la partecipazione alle sedute e alle votazioni è stabilita ai sensi del comma 4 dell'art. 38 dello Statuto¹. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

4. I rappresentanti del personale TA durano in carica tre anni, come quelli degli iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione. La durata in carica dei titolari degli assegni di ricerca (AR) è fissata in due anni (cfr. Art. 2 comma 10 delle Norme Guida). Se un rappresentante del personale tecnico-amministrativo non porta a termine il suo mandato, si procede ad una nuova elezione entro 45 giorni, ai sensi del comma 3, primo capoverso, dell'Art.64 dello Statuto. Per i rappresentanti detentori di posizioni a termine (titolari di AR o di borse di dottorato) entro il mese di marzo di ogni anno vengono indette le elezioni per le figure di rappresentante a quel momento non ricoperte.

¹ Art 38 comma 4 dello Statuto: "Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI FISICA

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di un'assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo ed attivo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi (cfr. comma 8 Art 2 delle Norme Guida). L'assemblea è convocata dal Direttore. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'Art. 62 dello Statuto. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio. Analogamente si procede per l'elezione dei rappresentanti dei titolari di assegno di ricerca, dei dottorandi, e degli specializzandi.

6 Al Consiglio partecipano, con parere consultivo e senza diritto di voto se dipendenti INFN, il direttore, un rappresentante dei ricercatori/tecnologi, e i coordinatori delle linee scientifiche nazionali della Sezione INFN di Milano, senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. L'eventuale inclusione, con parere consultivo, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale, di ulteriori esperti o membri rappresentativi di enti convenzionati che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento può essere proposta dal direttore di dipartimento e viene deliberata dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto. La lista dei membri ammessi con parere consultivo viene aggiornata nell'ultima seduta di ogni anno solare.

7. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, i rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali (cfr. comma 13 Art. 2 delle Norme Guida).

8. L'eventuale mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno 4 volte all'anno secondo un calendario annuale preventivamente fissato, ed ogni qual volta se ne presenti la necessità. Il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio, entro 15 giorni, qualora ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei membri di Giunta o almeno un terzo dei membri del Consiglio. La convocazione avviene tramite posta elettronica con un preavviso di almeno 14 giorni per le sedute ordinarie e di almeno 2 giorni in caso di urgenza. Alla redazione dei verbali delle sedute provvede un segretario verbalizzante designato dal Direttore tra i membri del Consiglio.

10. Il Consiglio di Dipartimento può essere convocato in seduta telematica per la deliberazione su problemi particolarmente urgenti o per i quali non sia necessaria una ampia discussione. In tal caso la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, assieme al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Il voto può essere espresso anche tramite busta chiusa consegnata presso la segreteria. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

11. Il Consiglio di Dipartimento può delegare al Direttore l'esercizio di determinate competenze tra quelle ad esso spettanti. Nell'ambito dei limiti di spesa di competenza del Direttore previsti dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Consiglio di Dipartimento stabilisce un limite al di sopra del quale ogni ordine di spesa deve essere autorizzato dalla Giunta.



Art. 4 - Il Direttore

1. Il Direttore ha i compiti definiti dal comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, ed è eletto con le modalità ivi stabilite². Il Direttore convoca il Consiglio, in conformità a quanto previsto dall'art.3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Il Direttore propone al Consiglio il nominativo di un professore o ricercatore di ruolo per la nomina a Vice-direttore; la proposta deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

2. Spetta in particolare al Direttore sovrintendere, assieme alla Giunta, al funzionamento dei servizi tecnici, amministrativi e di supporto alla ricerca ed alla didattica di competenza del Dipartimento. Nei casi di necessità ed urgenza il Direttore, sentita quando possibile la Giunta, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile, che deve essere convocata entro 45 giorni. Il Direttore è tenuto a proporre ed a rendere esecutiva entro un mese dalla sua nomina un'opportuna organizzazione dei lavori, ed una suddivisione dei compiti tra i membri della Giunta. Il Direttore individua, di norma tra i membri della Giunta, i delegati alla ottimizzazione delle procedure e alla verifica del funzionamento delle diverse strutture.

Art. 5 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento è formata ai sensi del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto. Essa è composta dal Direttore che la presiede; dal Vice-direttore; dal Presidente del Collegio Didattico del Dipartimento di Fisica, dal Responsabile di Struttura del LASA di cui all'art. 13, dal Responsabile Amministrativo, da 7 professori e ricercatori, tra i quali almeno un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore; da due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.

2. I professori e ricercatori sono designati dal Consiglio. Il Direttore può proporre fino a tre nominativi da sottoporre in blocco all'approvazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei professori e ricercatori. I rimanenti sono designati dai professori e ricercatori componenti del Consiglio, fra coloro che abbiano preventivamente proposto la propria candidatura al Direttore. Le candidature sono presentate in Consiglio prima della designazione, che si tiene in collegio unico e a scrutinio segreto, con voto limitato a tre nominativi. Sono designati coloro che hanno riportato più voti, nel rispetto delle riserve di cui al comma 1.

² Art. 38 comma 5 dello Statuto: "Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta."



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI FISICA

3. I rappresentanti del personale amministrativo e tecnico sono eletti dall'assemblea del personale tra i membri del Consiglio di Dipartimento (art. 3).
4. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. Il Consiglio di Dipartimento e l'assemblea del personale si riuniscono per costituire la Giunta entro 15 giorni dall'insediamento del nuovo Direttore. Le date delle riunioni sono stabilite da quest'ultimo. Nel caso in cui un membro eletto della Giunta non porti a compimento il suo mandato, per dimissioni od altro motivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione ai sensi dei commi 2 o 3. I membri di Giunta non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.
5. La Giunta dà esecuzione alle delibere del Consiglio, provvede al coordinamento organizzativo del Dipartimento, esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni del Consiglio, può avanzare proposte tese a migliorare Servizi e procedure, ed assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati dal Direttore e dal Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta è convocata almeno 6 volte all'anno, secondo un proprio calendario e comunque quando il Direttore lo ritenga utile, o quando almeno un terzo dei suoi membri ne facciano richiesta. La convocazione della Giunta avviene tramite posta elettronica con almeno 8 giorni di preavviso per le sedute ordinarie, e almeno 2 giorni in caso di urgenza.

Art. 6 - Commissione permanente per la Programmazione.

1. Ai fini della predisposizione dei documenti con cui il Dipartimento contribuisce alla programmazione annuale e triennale di Ateneo, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 6 dello Statuto, sulla cui base il CdA decide l'attribuzione di risorse e di personale, il Direttore e la Giunta si avvalgono, in particolare per quanto attiene al personale docente e ricercatore, di una Commissione di Programmazione, incaricata della elaborazione strategica del piano di sviluppo del Dipartimento e delle valutazioni e motivazioni che ne sono alla base.
2. La Commissione è composta da un professore o ricercatore per ogni Area di Ricerca. Le Aree di Ricerca vengono individuate e definite dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito dei settori di ricerca di sua pertinenza. Ogni professore e ricercatore membro del Dipartimento può afferire ad una sola Area di Ricerca. L'Area di afferenza di professori e ricercatori è approvata dal Consiglio, su proposta formulata dal Direttore, sentiti i singoli interessati.
3. La Commissione è designata dai professori e ricercatori membri del Dipartimento entro 30 giorni dalla costituzione della Giunta; il suo mandato scade normalmente insieme con quello della Giunta. La designazione è effettuata a collegio unico da tutti i professori e ricercatori membri del Dipartimento, ognuno dei quali dispone di un voto per ciascuna Area di Ricerca. È eleggibile solo chi si sia candidato formalmente. Le candidature sono raccolte dal Direttore e presentate in una seduta del Consiglio di Dipartimento. Risulta designato, per ogni Area, il più votato fra i candidati afferenti all'Area medesima.
4. In prima applicazione, la Commissione Programmazione può essere designata prima della costituzione della Giunta definitiva, senza che la scadenza della giunta provvisoria comporti la scadenza della Commissione Programmazione.



Art. 7 - Gruppi

1. I gruppi formalmente riconosciuti dal Dipartimento sono costituiti con delibera del Consiglio, su proposta motivata di almeno 6 membri del Dipartimento, di cui almeno 3 professori o ricercatori, che intendano far parte del gruppo proposto, ed hanno durata biennale. Alla scadenza, il gruppo può essere rinnovato, con le stesse modalità. Alla costituzione di un gruppo possono concorrere: a) professori e ricercatori afferenti al Dipartimento; b) titolari di assegni di ricerca (o contratti almeno biennali) afferenti al Dipartimento, se in possesso di Dottorato di Ricerca; c) personale tecnico in possesso di laurea in materie scientifiche o di elevata professionalità (EP) facente parte del Dipartimento. Possono inoltre far parte di un gruppo, in aggiunta al numero minimo di componenti sopra indicato, i dottorandi e il personale degli enti convenzionati che partecipi sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento.

2. I gruppi sono costituiti allo scopo di concorrere all'ottimizzazione dell'organizzazione logistica del Dipartimento, favorire lo sviluppo e la sinergia delle attività di ricerca, contribuire al coordinamento di specifiche attività didattiche, e migliorare la capacità di relazione del Dipartimento con il mondo esterno. Funzioni e compiti del gruppo possono essere ulteriormente specificati dal Consiglio all'atto della costituzione del Gruppo stesso. I gruppi non hanno rilevanza per quanto concerne la suddivisione delle risorse umane e finanziarie.

3. Ogni gruppo identifica fra i professori e ricercatori che ne fanno parte un proprio referente, che permane in carica fino alla scadenza del gruppo. L'adesione ad un gruppo, ancorché incoraggiata, non è obbligatoria. L'adesione a un gruppo già costituito può avvenire in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta dell'interessato e del referente alla Direzione. Ogni membro del Dipartimento può aderire al massimo a due gruppi.

Art. 8 - Competenze didattiche del Dipartimento

1. Le funzioni didattiche del Dipartimento sono regolate dall'art. 39 dello Statuto.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale nei quali il dipartimento è coinvolto all'atto della sua costituzione sono: il Corso di Laurea Triennale in Fisica e il Corso di Laurea Magistrale in Fisica, dei quali il Dipartimento è referente principale, e i Corsi di Laurea in Matematica e in Tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti dell'informazione, per i quali il Dipartimento è referente associato. Inoltre il Dipartimento contribuisce alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell'Area Sanitaria, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 42 dello Statuto. All'atto della costituzione del Dipartimento, il personale docente e ricercatore di quest'ultimo contribuisce a detta Scuola con 14 crediti.

3. Compete al Consiglio di Dipartimento deliberare sulla programmazione dei corsi di studio di cui è referente principale, definirne gli obiettivi formativi e verificarne il raggiungimento, deliberare sui provvedimenti ad essi riferiti, anche con riguardo alle eventuali attività di servizio e di supporto, e alle relative risorse.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI FISICA

4. Le eventuali proposte al Senato accademico di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio sono avanzate congiuntamente dal Dipartimento e da quelli ad esso associati, sentito il Comitato di Direzione della Facoltà alla quale il Dipartimento è riacordato.

5. Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente la programmazione didattica e l'attribuzione dei relativi compiti a copertura degli insegnamenti necessari alla attivazione dei corsi di studio di cui è responsabile, nonché di quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non riacordati al Dipartimento, entro la data stabilita dal Senato accademico, anche tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di direzione della Facoltà cui è riacordato e di quelle del pertinente Collegio didattico di cui al successivo articolo 9, e assicurando una opportuna continuità didattica.

Allo scopo di garantire la copertura degli insegnamenti necessari alla attivazione dei corsi di studio di cui è responsabile, per la quota cui il Dipartimento è impegnato, esso provvede prioritariamente alla attribuzione degli insegnamenti ai professori e ai ricercatori a ciò disponibili appartenenti al Dipartimento, accertando successivamente, in relazione agli impegni in corso e previa delibera dei relativi Consigli, la copertura degli altri insegnamenti necessari allo svolgimento dei corsi di studio da parte dei professori e dei ricercatori a ciò disponibili appartenenti ai Dipartimenti associati nonché appartenenti ad altri Dipartimenti.

6. Alle eventuali ulteriori coperture necessarie il Consiglio provvede mediante affidamenti attribuiti a titolo gratuito o retribuito a professori e ricercatori dell'Ateneo o di altri Atenei ovvero con professori a contratto, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili attribuite dal Consiglio di amministrazione ovvero assicurate dal Dipartimento stesso, ovvero mutuando, in base ad opportuni accordi, insegnamenti da altri corsi di studio. Il Consiglio di Dipartimento delibera anche, con il consenso degli interessati, l'assegnazione a membri del personale tecnico di un monte ore per il supporto a specifiche attività didattiche dei corsi di Laurea e di laurea magistrale in Fisica.

7. A norma dell'Articolo 36, comma 2, dello Statuto di Ateneo, è fatta salva la possibilità per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti a titolo individuale per corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento di appartenenza non sia referente principale o referente associato, previo nulla-osta dello stesso Dipartimento di appartenenza.

Articolo 9. Collegio Didattico

1. I Compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza del corso di laurea triennale in Fisica e di laurea magistrale in Fisica (nel seguito denominati semplicemente come corsi di studio), unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti, sono esercitati, per il Dipartimento, dal Collegio didattico che ad esso fa capo, costituito ed operante ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, commi 2 e 3.

2. Fanno parte del Collegio Didattico tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio, unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti nei corsi di studio. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio dei Dipartimenti. Alle sedute del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i professori e i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento, i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi, nonché i docenti responsabili di insegnamenti o moduli mutuati. Tutte e sole le componenti sopra citate sono considerate ai fini del computo del numero legale per la validità delle sedute.



3. Partecipano inoltre alle sedute del Collegio i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

Alle sedute del Collegio didattico partecipano infine, senza diritto di voto e limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi al corso di laurea o di laurea magistrale ai quali essi collaborino, i professori a contratto e il personale tecnico amministrativo a cui siano state assegnate almeno 20 ore per il supporto alla didattica o a specifiche attività didattiche.

4. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti del Collegio:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento referente principale e a quelli associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dagli organismi preposti:
 - i. lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
 - ii. la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) approvare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale;
- h) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- i) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- j) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- k) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- l) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con apposita delega, dal Consiglio di Dipartimento.

5. Nell'ambito del Collegio didattico, sono costituite commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione dei compiti sopra elencati. In particolare sono costituite la Giunta consultiva del Presidente le Commissioni: Tesi, Ammissione alla Laurea Magistrale, Piani di Studio, Trasferimenti e, in collaborazione con il Dipartimento, Promozione Culturale e Orientamento.

6. Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si



applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. I verbali delle sedute del Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà cui il Dipartimento è racciordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

7. Il Collegio Didattico elegge nel suo ambito un Presidente, con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 39 dello Statuto³. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. Al Presidente del Collegio Didattico compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. E' prevista la designazione di un Vicepresidente, su proposta del Presidente, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

Art. 10 - Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. Nell'ambito del Dipartimento è costituita, ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto, un'apposita Commissione paritetica docenti-studenti di 12 membri, composta da 6 docenti e da 6 studenti della Laurea Triennale e della Laurea Magistrale in Fisica. Questi ultimi sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, con esclusione degli studenti; le candidature sono raccolte dal Direttore e presentate in una seduta del Consiglio di Dipartimento. Le rappresentanze dei docenti e degli studenti garantiscono, per quanto possibile, la rappresentatività dei corsi di studio di cui sopra. Il mandato della Commissione paritetica coincide con la durata in carica del Direttore. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile immediatamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente, scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

2. Sono compiti della Commissione paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;

³ Comma 3 dell'Art. 39 dello Statuto: "Ciascun Collegio didattico elegge nel suo ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dal Direttore del Dipartimento referente principale o responsabile. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti."



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI FISICA

- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo e della ricerca. La predetta relazione sarà trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento, al Collegio didattico e al Comitato di direzione della Facoltà (cfr. Art. 3 comma 3f delle Norme Guida); Le caratteristiche della relazione e le modalità della sua trasmissione seguiranno la normativa AVA come promulgata nel relativo decreto MIUR;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

4. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione di Dipartimento.

Art. 11 - Raccordo del Dipartimento alla Facoltà

1. In applicazione dell'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento è raccordato alla Facoltà di Scienze e Tecnologie. Il Consiglio di Dipartimento si esprime sul regolamento della Facoltà predisposto dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Dipartimento designa i propri rappresentanti nel Comitato di Direzione della Facoltà tra i componenti della Giunta e tra i Presidenti dei Collegi didattici di propria pertinenza, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Facoltà stessa.

3. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento delibera compiti in delega alla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell'ambito delle competenze definite dal regolamento della Facoltà stessa, e di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà.

Art. 12 - Strutture di interesse generale.

1. Le strutture di interesse generale sono costituite o soppresse dal Consiglio di Dipartimento. All'entrata in vigore del presente regolamento, le strutture di interesse generale sono: Calcolo, Servizi Generali, Officina meccanica, Radioprotezione.

2. Per ciascuna struttura, il Direttore può nominare, su proposta della Giunta, un Responsabile, di norma scelto tra il personale tecnico-amministrativo. È compito del Responsabile, eventualmente coadiuvato da un membro di Giunta a ciò designato, far presenti le necessità della struttura, e proporre l'utilizzazione dei mezzi e delle risorse finanziarie messi a disposizione.



Art. 13 - Il Laboratorio LASA.

1. Il Responsabile del Laboratorio LASA è designato dal Direttore fra i docenti e ricercatori afferenti al LASA, previa loro consultazione. Rappresenta il laboratorio nella Giunta di Dipartimento ed è delegato dal Direttore a gestire le questioni correnti riguardanti il funzionamento delle strutture del Laboratorio. La delega non include le responsabilità in materia di sicurezza. La designazione viene approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta. Il Responsabile del Laboratorio LASA resta normalmente in carica per un triennio, e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Art. 14 - Promozione Culturale e rapporti con l'esterno

1. È istituito un *Ufficio Promozione culturale, orientamento e rapporti con l'esterno* i cui compiti sono l'organizzazione, il coordinamento e la valorizzazione di attività volte ad aumentare la visibilità verso l'esterno del Dipartimento di Fisica e della ricerca che vi si svolge e, più in generale, a promuovere la cultura in fisica.

2. Il Direttore nomina il Responsabile dell'Ufficio scegliendolo tra il personale docente, o tra il personale tecnico-amministrativo in possesso di laurea in fisica.

3. È inoltre costituita la commissione *Promozione culturale e orientamento*, composta di docenti/ricercatori e di tecnici o tecnologi, di norma laureati in fisica, del Dipartimento e degli enti di ricerca convenzionati, oltre che del responsabile della Promozione culturale e rapporti con l'esterno che la presiede. La commissione ha durata triennale.

4. La commissione Promozione culturale e orientamento è convocata dal responsabile almeno 4 volte all'anno, o ogni qualvolta la maggioranza dei membri della commissione ne faccia richiesta.

Art. 15 - Rapporti con la Biblioteca di Fisica

1. Il Dipartimento di Fisica è la struttura scientifica e didattica di riferimento della Biblioteca di Fisica, struttura autonoma ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'Ateneo. Il Dipartimento di Fisica può assegnare alla Biblioteca di Fisica dei locali del Dipartimento. Eventuali variazioni nell'assegnazione di locali, legate ad esigenze sia della biblioteca sia del Dipartimento nel suo insieme, devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Biblioteca. La situazione relativa ai locali al momento dell'approvazione del presente Regolamento è descritta in allegato.

2. Il Dipartimento di Fisica può stanziare contributi diretti per la Biblioteca di Fisica che si aggiungono alla dotazione finanziaria annua a carico del bilancio di Ateneo.

3. Il Dipartimento di Fisica esprime componenti del Consiglio di Biblioteca, con i modi e i tempi dettati dai regolamenti di Ateneo.